

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE COMITATO FESTA MEDIEVALE

ART. 1 - RAGIONE SOCIALE.

E' costituita una associazione senza scopo di lucro denominata: COMITATO FESTA MEDIEVALE

ART. 2 - VALORI, SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI.

1- L'associazione si riconosce nei valori che caratterizzano l'associazionismo e particolarmente:

- nella libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali;

2- Si propone la valorizzazione e l'organizzazione del tempo libero come momento di educazione e formazione promuovendo l'organizzazione dell'evento Festa medievale in Affi.

ART. 3 - FORMA GIURIDICA.

1- l'Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36/37/38 e seguenti del C.C. ed "Ente non commerciale" di tipo associativo e di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

2- Essa è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro, pertanto non distribuisce né direttamente né indirettamente gli eventuali avanzi di gestione.

3- Quale nucleo spontaneo di vita associativa è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo e gode di tutte le facilitazioni previste dalle leggi per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

4- Ove lo ritenga opportuno, in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali, potrà svolgere anche altre attività in forma non esclusiva o principale, né prevalente, riservate agli iscritti, associati o partecipanti nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 4 - I SOCI.

1- L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini e l'Assemblea decide sulle eventuali istanze di pretendenti soci dell'associazione

2- La qualifica di socio si acquista su richiesta dell'interessato con la comunicazione dei dati anagrafici da iscrivere nell'Elenco dei Soci.

3- Nelle riunioni periodiche l'assemblea delibera sulle decisioni circa le nuove iscrizioni e sulle eventuali esclusioni.

4- Non sono ammessi soci temporanei.

5- Perde la qualifica di socio chi non rispetta le norme statutarie e/o comunque tiene un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione o lesivo dell'immagine della stessa.

6- Dell'Associazione fa parte anche il Comune di Affi in qualità di socio, che viene rappresentato dal Sindaco *pro tempore*.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 – I Soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- voto libero ed individuale ai sensi del successivo art. 10;

2 – I soci sono tenuti ad osservare lo statuto e le norme regolamentari dell'Associazione.

ART. 6 - SCIoglimento DEL VINCOLO.

1 – I Soci cessano di far parte dell'Associazione :

- per scioglimento dell'Associazione;
- per radiazione deliberata per gravi infrazioni alle norme statutarie e/o comportamentali lesive dell'immagine dell'Associazione o del corretto rapporto tra i Soci

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

1 – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

1 – L'Assemblea dei Soci è sovrana; essa è il massimo Organo dell'Associazione cui appartengono poteri nominativi generali.

2 – L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce, di norma, una volta all'anno per la valutazione organizzativa, la programmazione dell'anno sociale e l'approvazione del rendiconto.

3 – Il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo ogni triennio, di norma, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo per giustificati e validi motivi.

4 – L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta di almeno 2/3 dei Soci che abbiano diritto di voto.

5 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente; sono valide in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

6 – La convocazione sarà portata a conoscenza dei Soci mediante avviso nei locali della Sede che coincide con quella del Comune, di norma con almeno 8 giorni di preavviso, mentre per il rinnovo delle cariche sociali con un preavviso di almeno 15 giorni.

7 – L'avviso dovrà specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e dei lavori.

8 – L'Assemblea ordinaria:

- approva annualmente la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
- stabilisce gli indirizzi di massima dell'attività sociale sul piano organizzativo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo che non sono di nomina comunale

ART. 9 - I VOTI.

1 – Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci

2 – Non hanno diritto di voto né possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1 – E' composto da un numero di cinque consiglieri eletti nei tempi e nelle modalità previsti dall'Art. 8 del presente Statuto. Il consiglio viene presieduto dal rappresentante del comune in qualità di Presidente.

2 – Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3 – Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario, i Provisori ed i Revisori, scegliendoli eventualmente, anche al di fuori dei propri associati; essi possono essere chiamati a partecipare alle riunioni con solo voto consultivo.

4 – Si riunisce almeno 1 volta all'anno ed ogni volta che lo ritenga il Presidente o la maggioranza dei consiglieri.

5 – Esso delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti.

6 – Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, non tenendosi conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

7 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera o altro mezzo idoneo che abbia certezza di ricezione, da spediti almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e nei casi d'urgenza con telegramma da spediti almeno un giorno prima

8 – Qualora siano presenti tutti i componenti eletti, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in mancanza di formale convocazione.

9 – Dalle riunioni sarà redatto apposito verbale, anche informale, da conservare agli atti.

10 – Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei valori e delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto:

- cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione, l'attività sociale e gestione dei fondi ed i beni dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi di massima espressi dell'Assemblea;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- predispone la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
- propone gli indirizzi di massima dell'attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico-preventivo;
- ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente;
- indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto;

13 – Al comune, per il tramite del suo rappresentante spetta la nomina di due consiglieri che rimangono in carica quanto il presidente che li ha nominati.

ART. 11 - IL PRESIDENTE.

1 – Assume la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione.

2 – Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

3 – Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla amministrazione.

4 – E' responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

5 – Adotta in caso d'urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all'Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.

6 – Firma la corrispondenza che impegna comunque l'associazione.

ART. 12 - IL SEGRETARIO.

1 – Il Segretario, qualora espressamente nominato, collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento della loro attività, attraverso:

- la predisposizione degli atti amministrativi ed organizzativi che gli vengono emanati;
- l'aggiornamento e la custodia dell'elenco dei Soci;
- il disbrigo puntuale della corrispondenza;
- l'assistenza e la collaborazione per l'organizzazione e la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

ART. 13 - LE ENTRATE.

1 – Le entrate sono costituite:

- dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale e non prevalente;
- da erogazioni liberali derivanti da privati o operatori economici;
- da eventuali contributi pubblici;
- da legati o donazioni.

ART. 14 - LA GESTIONE FINANZIARIA.

1 – La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.

2 – L'anno sociale coincide con l'anno solare.

3 – Sarà redatto ed approvato annualmente un rendiconto delle attività, come strumento di informazione ai soci e al comune di Affi, ai sensi delle norme del C.C. e del D. Lgs. 460/97 riguardante gli Enti non commerciali di tipo associativo.

4 – Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D. Lgs. 460/97 art. 8.

5 – Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti, ed ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 460/97.

ART. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

1 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoga o fine di pubblica utilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 4 quinquies, lettera b) del D. Lgs. 460/97.